

Alessandra VIANI

# Schemi di **DIRITTO ECCLESIASTICO**

Aggiornato a:

- Cass. civ., S.U., sent. 9 settembre 2021, n. 24414: Esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche
- Cass. civ., sez. III, sent. 14 ottobre 2021, n. 37422: Invocabilità del principio della c.d. "ignoranza inevitabile della legge penale"
- l. 29 dicembre 2021, n. 240: Intesa con l'Associazione Chiesa d'Inghilterra
- Cass. pen., sez. III, sent. 20 gennaio 2022, n. 2242: Reato di vilipendio ex art. 405 c.p.

e alla **ultimissima giurisprudenza 2022**

**VIII edizione  
2022**

  
**Neldiritto  
Editore**

## ■ 4. Fonti del diritto vaticano.

Riferimenti normativi:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Legge sulle fonti n. LXXI del 1° ottobre 2008</b> - emanata <i>motu proprio</i> da Papa Benedetto XVI il 1° ottobre 2008 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2009; ha sostituito la legge sulle fonti del diritto del 1929.</li> </ul>
Fonti del diritto vaticano:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ordinamento canonico</b>: viene riconosciuto quale prima fonte normativa e primo criterio di riferimento interpretativo;</li> <li>• <b>legge fondamentale</b> dello SCV del 2000;</li> <li>• <b>leggi, decreti e regolamenti</b> promulgati per lo Stato della Città del Vaticano dal Sommo Pontefice, dalla Pontificia Commissione o da altre autorità alle quali Egli abbia conferito l'esercizio del potere legislativo;</li> <li>• <b>norme di diritto internazionale generale</b> e quelle derivanti da trattati e altri accordi di cui la Santa Sede è parte;</li> <li>• per le materie non disciplinate dalle fonti succitate, <b>le leggi e gli altri atti normativi emanati nello Stato italiano</b> (art. 3, co. 1), che si applicano, previo recepimento da parte dell'autorità vaticana competente, purché non contrarie ai precetti di diritto divino, ai principi generali del diritto canonico, alle norme dei Patti Lateranensi e dei successivi accordi, «<i>e sempre che, in relazione allo stato di fatto esistente nella Città del Vaticano, risultino ivi applicabili</i>» (art. 3, co. 2). Tra di esse, p.e., il codice penale e il codice di procedura penale italiani, il codice civile e il codice di procedura civile italiani, la legislazione italiana in materia amministrativa.</li> </ul>
Materia penale:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Codice penale italiano del 1889</b> (Codice Zanardelli);</li> <li>• <b>Codice di procedura penale del 1913</b>, modificati ed integrati dalla l.v. n. VIII del 2013 (<i>Norme complementari in materia penale</i>) e dalla l.v. n. IX del 2013 (<i>Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale</i>)</li> </ul>
Materia processuale civile:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Codice di procedura civile vaticano</b> del 1° maggio 1946;</li> </ul>
Materia civile:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Codice civile italiano</b> del 1942, ad eccezione di alcune materie per le quali vigono la legislazione vaticana o il diritto canonico;</li> </ul>
Materia amministrativa:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Legislazione dello Stato italiano</b>, con i relativi regolamenti generali e speciali, e con i regolamenti della Regione Lazio e del Comune di Roma;</li> </ul>

Campo monetario  
e finanziario:

- **Motu Proprio del 30 dicembre 2010**, con il quale è stata costituita l'**Autorità di Informazione Finanziaria (AIF)**;
- **Motu Proprio dell'8 agosto 2013**, con il quale è stato istituito il **Comitato di Sicurezza Finanziaria**;
- **I. v. 8 Ottobre 2013, n. XVIII**, recante norme in materia di trasparenza, vigilanza e informazione finanziaria;
- **Motu Proprio del 24 febbraio 2014**, con il quale si è provveduto al riordino degli organismi economici della Santa Sede;
- **Chirografo del 5 dicembre 2020**, con il quale il nome dell'Autorità di Informazione Finanziaria (AIF) è stato mutato in **Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria (ASIF)**;
- **Motu Proprio del 26 dicembre 2020**, con il quale si è provveduto alla riorganizzazione delle varie funzioni della segreteria di Stato, dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica e della Segreteria di Stato.

## ■ 5. Rapporti con lo Stato italiano.

Rapporti tra  
Stato italiano  
e Città  
del Vaticano:

- **Rapporti in campo giudiziario:**
  - Sentenze pronunciate dai tribunali dello S.C.V (art. 23, co. 1, Tratt.): eseguibili in Italia nel rispetto delle norme del diritto internazionale attraverso il procedimento di delibazione, secondo gli artt. 64-71 l. n. 218/1995 (in ambito civile), e gli artt. 12 c.p. e 730 e ss. c.p.p. (in ambito penale).
  - Provvedimenti emessi dalle autorità ecclesiastiche circa persone ecclesiastiche o religiose concernenti materie spirituali o disciplinari (art. 23, co. 2, Tratt.): acquistano piena efficacia giuridica quando vengono ufficialmente comunicati alle istituzioni italiane, purché in armonia con i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani (Accordo 18 febbraio 1984, Protocollo addizionale, punto 2).
  - Giurisdizione penale (art. 22 Tratt.): il perseguimento dei delitti commessi in territorio vaticano può essere delegato dalla Santa Sede alle autorità giudiziarie italiane con richiesta specifica per il singolo caso, oppure con delega permanente. In tali casi i giudici italiani applicheranno le leggi penali italiane. Nel caso di persone che abbiano commesso reati (considerati tali anche dalla legge vaticana) in territorio italiano e poi si siano rifugiate nello Stato Vaticano è prevista la consegna della Santa Sede alle autorità italiane.
- **Rapporti in materia di notificazioni degli atti:** per gli atti penali si applica la procedura ordinaria prevista per le notificazioni diplomatiche. Per gli atti civili e commerciali esiste

Rapporti tra  
Stato italiano  
e Città  
del Vaticano:

un'apposita Convenzione stipulata nel 1932 (l. n. 379 del 1933).

• **Rapporti in campo infrastrutturale ed economico:**

Obblighi dell'Italia:

- fornitura di adeguata dotazione di acque in proprietà; realizzazione di collegamenti ferroviari, telegrafici, telefonici, radiotelegrafici, radiotelefonici, postali;
- coordinamento degli altri pubblici servizi;
- garanzia della libertà della corrispondenza da tutti gli Stati alla Santa Sede e viceversa, del libero accesso dei vescovi di tutto il mondo alla Sede apostolica, della libertà di passaggio in territorio italiano dei diplomatici e degli inviati della Santa Sede e dei governi esteri presso la Santa Sede, della libertà di transito delle merci provenienti da Paesi esteri;
- divieto di nuove costruzioni o modifica di quelle preesistenti nelle zone attigue al Vaticano;
- divieto di sorvolo degli aeromobili nello spazio aereo vaticano.

Obblighi della Santa Sede:

- lasciare aperta al pubblico p.zza San Pietro e lasciarla soggetta ai poteri di polizia delle autorità italiane fino ai piedi della scalinata della Basilica;
- rendere accessibili ai visitatori le opere d'arte custodite in Vaticano ed in Laterano, rimanendo in facoltà delle autorità vaticane la regolazione delle modalità concrete di tale fruizione.

- **Rapporti in campo fiscale:** la "**Convenzione tra la Santa Sede e il Governo della Repubblica Italiana in materia fiscale**", sottoscritta in Vaticano il 1° aprile 2015, ratificata e resa esecutiva con l. 7 luglio 2016, n. 137, disciplina lo scambio di informazioni tra l'Italia e la Santa Sede per i periodi d'imposta successivi al 1° gennaio 2009, rendendo possibile l'adempimento degli obblighi fiscali relativi alle attività finanziarie svolte nella Santa Sede. Prevede, altresì, la possibilità di accedere ad una procedura di regolarizzazione delle suddette attività ai sensi della l. n. 186/2014 (*Disposizioni in materia di autoriciclaggio*).

## RIQUADRO DI APPROFONDIMENTO

### Qual è il regime di Piazza San Pietro?

Piazza San Pietro è l'unica parte del territorio vaticano ad essere aperta al pubblico e, per questo, soggetta ai poteri di polizia delle autorità italiane (tenute ad arrestarsi ai piedi della scalinata della Basilica, salvo sia richiesto un intervento oltre detto limite dalle autorità vaticane competenti). L'imputato di un delitto commesso nella piazza, catturato dagli agenti italiani o a questi consegnato, è considerato «rifugiato» nel territorio italiano. In tal caso le autorità giudiziarie italiane potranno procedere contro di lui senza che occorra una richiesta vaticana.

## ■ 6. Garanzie in favore della Santa Sede.

Le guarentigie riconosciute alla Santa Sede sono:

- di carattere personale;
- di carattere reale.

### • 6.1. Guarentigie personali.

Garanzie di carattere personale:

- **Garanzie riguardanti la persona del Sommo Pontefice:** l'art. 8 del Trattato definisce la persona del Sommo Pontefice "sacra ed inviolabile". Dal che discende:
  - l'inapplicabilità, nei confronti dello stesso, della legge penale italiana (mancanza di capacità penale);
  - la parificazione della sua persona, sia *quoad poenam* sia *quoad delictum*, a quella del Capo dello Stato in materia di tutela da attentati contro la sua persona, nonché di offese e ingiurie pubbliche commesse nel territorio italiano attraverso scritti, discorsi e fatti.
- **Garanzie dei Conclavi, dei Concilii e dei Concistori:** per garantire il loro svolgimento (art. 21 Tratt.) lo Stato italiano è tenuto a fare in modo che nel territorio adiacente alla Città del Vaticano non vengano commessi atti che possano turbare le adunanze del Conclave; detta garanzia si estende anche ai Conclavi che si dovessero tenere fuori della Città del Vaticano e ai *Concilii* presieduti dal Sommo Pontefice o dai suoi Legati, nonché nei riguardi dei Vescovi chiamati a parteciparvi.
- **Garanzie in favore dei Cardinali:**
  - parificati ai "principi di sangue", si possono collocare, nelle cerimonie pubbliche, subito dopo il Presidente della Repubblica (art. 21 Tratt.);
  - considerati cittadini vaticani anche se residenti fuori dal territorio vaticano (purché a Roma);
  - dispensati dalla giuria e da ogni prestazione di carattere personale (art. 10 Tratt.);
  - in caso di testimonianza civile possono essere uditi nel proprio domicilio o in altro luogo da essi prescelto (artt. 255 c.p.c. e 105 disp. Att.);
  - durante la vacanza della Sede Pontificia, hanno diritto di libero transito ed accesso al Vaticano attraverso il territorio italiano, e sono garantiti da ogni impedimento o limitazione alla libertà personale (art. 21 Tratt.).
- **Garanzie in favore dei dignitari e dei funzionari della Santa Sede** (art. 10 Tratt.):
  - esenzione dal servizio militare, dall'ufficio di giudice popolare

le modalità previste in via bilaterale gli enti delle confessioni religiose acquistano la qualifica di “**enti ecclesiastici civilmente riconosciuti**” e sono ammessi a godere della disciplina speciale prevista dalla legge per tale categoria di soggetti giuridici (c.d. area di specialità).

### **Enti ecclesiastici**

Locuzione che, *stricto sensu*, indica gli enti collegati con una *Ecclesia*. Essa, per lungo tempo, è stata utilizzata per designare esclusivamente gli organismi appartenenti e/o comunque collegati con l'organizzazione della Chiesa cattolica; solo in epoca recente, dopo (e per effetto de) l'approvazione delle prime intese ex art. 8, co. 3 Cost., l'ecclesiasticità è assunta al rango di categoria generale, e la locuzione “enti ecclesiastici” è passata estensivamente ad indicare anche gli enti afferenti alle confessioni religiose provviste di intese con lo Stato (con qualche doverosa eccezione, come nel caso degli enti afferenti alla confessione ebraica, che non possono essere definiti ecclesiastici).

### **Entrate ecclesiastiche**

Entrate che consentono agli enti ecclesiastici di reperire i mezzi economici necessari alla loro attività. Si distinguono in entrate di diritto pubblico ed entrate di diritto privato. Le entrate di diritto pubblico, a loro volta, si ripartiscono in entrate percepite in virtù dell'esercizio della potestà tributaria riconosciuta dallo Stato italiano ed entrate percepite grazie al finanziamento dello Stato o di altro ente pubblico. Le più importanti entrate derivanti dal finanziamento statale sono rappresentate dalle somme ottenute attraverso la partecipazione al sistema dell'otto per mille del gettito IRPEF.

## **F**

### **Fabbricerie**

Enti di natura fondazionale costituiti da una massa patrimoniale (*fabrica ecclesiae*) destinata alla manutenzione e conservazione di un edificio di culto di particolare rilievo. Sono gestite da un consiglio di amministrazione (*consilium fabricae*) a composizione mista (ecclesiastici e laici), senza ingerenza nei servizi di culto.

### **Fedele**

Persona fisica che professa un determinato culto religioso. Tale *status* è tendenzialmente irrilevante per l'ordinamento statale (nel senso che la posizione giuridica dei singoli all'interno dell'ordinamento statale non subisce alcuna modificazione in conseguenza delle opzioni e degli atteggiamenti religiosi concretamente assunti e/o manifestati dagli stessi).

### **Fondazioni di culto**

Masse patrimoniali stabilmente destinate al conseguimento di un fine di culto, le quali, a seguito della attribuzione della personalità giuridica, divengono centri autonomi di imputazione di effetti giuridici. Possono ottenere il riconoscimento della personalità giuridica agli effetti civili nella forma speciale prevista in sede concordata le sole fondazioni autonome canoniche erette con decreto dell'autorità ecclesiastica come persone giuridiche pubbliche.

### **Fondo di previdenza del clero**

Il Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica è stato istituito presso l'I.N.P.S., che lo amministra, quale fondo unico con legge 22.12.1973 n. 903. Eroga la pensione di vecchiaia, la pensione di invalidità e la pensione ai superstiti.

### **Fondo edifici di culto**

Il Fondo Edifici di Culto (FEC) è una persona giuridica pubblica, rappresentata giuridicamente dal Ministro dell'Interno e amministrata «*in base alle norme che regolano le gestioni patrimoniali dello Stato con i privilegi, le esenzioni e le agevolazioni fiscali ad esse riconosciuti*» (art. 56, l. n. 222 del 1985). Sua specifica finalità è quella di provvedere alla conservazione, al restauro, alla tutela e alla valorizzazione degli edifici di culto cattolico, appartenenti al Fondo, nonché agli altri oneri posti a carico del Fondo stesso (art. 58, l. n. 222 del 1985).

### **Foro ecclesiastico (privilegio del)**

Comportava che i chierici fossero giudicati solo dai tribunali ecclesiastici; è stato abolito dalla l. n. 1013 del 1850 (c.d. legge Siccardi). Ad oggi, quindi, gli ecclesiastici sono soggetti alla giurisdizione dello Stato.